Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1975, n. 264.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza, in vista di imminenti scadenze, di migliorare la funzionalità dell'ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio centrale per il *referendum*, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente ».

Art. 2.

L'ultimo comma dello stesso art. 12 è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il *referendum* è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. 265.

Modificazioni allo statuto del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana.

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7, 12, 20, 21 e 40 dello statuto del fondo pensioni per il personale della Banca commerciale italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1956, n. 279.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 87

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Mirabella Eclano.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino), cui la legge assegna venti membri, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1974, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo con provvedimento 10 dicembre 1974, n. 33967, diffidava il sindaco di

Mirabella Eclano a promuovere la convocazione del consiglio comunale perchè quest'ultimo provvedesse all'esame ed approvazione del bilancio entro il termine massimo di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso con l'esplicita diffida che nell'ipotesi di inadempienza si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La giunta municipale con deliberazione 17 gennaio 1975 convocava il consiglio comunale per i giorni 23 e 25 gennaio 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'esame dello schema di bilancio deliberato dalla giunta stessa in data 30 dicembre 1974.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto dette riunioni consiliari venivano dichiarate deserte.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento 1° febbraio 1975, n. 3656, nominava un commissario, che, in data 7 febbraio 1975, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Avellino ritenendo che, nella fattispecie, si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio 1975 dopo la scadenza del termine entro cui il bilancio stesso avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'articolo 4 della citata legge 1969 tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Avellino del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Mirabella Eclano.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 marzo 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Carlo Pisani.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 marzo 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mirabella Eclano (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Pisani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1975

LEONE

GUI

(5472)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Avella.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Avella (Avellino), cui la legge assegna 20 membri, si è prodotta una crisi che pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1974, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione regionale di controllo con provvedimento 10 dicembre 1974, n. 33967, diffidava il sindaco di Avella a promuovere la convocazione del consiglio comunale perchè quest'ultimo provvedesse all'esame ed approvazione del bilancio entro il termine massimo di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso con l'esplicita diffida che nell'ipotesi di inadempienza, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale, che era stato intanto già convocato per tale adempimento dalla giunta municipale, si riuniva il giorno 13 dicembre 1974, ma in tale seduta il bilancio, messo ai voti, veniva respinto con 7 voti contrari, 2 favorevoli e 2 astenuti su 11 consiglieri presenti e votanti.

La sezione di controllo, pertanto, con provvedimento 15 gennaio 1975, n. 3518, nominava un commissario, che, in data 31 gennaio 1975, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Di fronte alla precisa ed inequivoca volontà dell'amministrazione comunale di Avella di eludere un obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione il prefetto di Avellino, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio 1975 dopo la scadenza del termine entro cui il bilancio stesso avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4 della citata legge 1969, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione di Avellino del comitato regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Avella.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 21 marzo 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avella (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Guido Sorvino.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Avella (Avellino) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1975, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 21 marzo 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Sorvino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1975

LEONE

GUI

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Riconoscimento delle sezioni della Lega navale italiana di Barletta, Ferrara e Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Viste le domande presentate dalle sezioni della Lega navale italiana di: Barletta, viale Colombo; Ferrara, corso Giovecca n. 3; Napoli, Molosiglio, con le quali hanno chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visti i pareri numeri 13, 14 e 18 espressi in data 24 gennaio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni della Lega navale italiana di:

Barletta, viale Colombo;
Ferrara, corso Giovecca n. 3;
Napoli, Molosiglio,

sono riconosciute ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Le sezioni suddette sono autorizzate a gestire, nelle proprie sedi, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonché di avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, le sezioni della Lega navale italiana sopraindicate devono trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile, Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Devono, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Le sezioni della Lega navale italiana di Barletta, Ferrara e Napoli sono autorizzate, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana, approvati con il decreto 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 5.

Per la composizione della commissione di esame devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Riconoscimento delle sezioni della Lega navale italiana di Genova-Centro, Genova-Quinto e Genova-Sestri.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti ed associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Viste le domande presentate dalle sezioni della Lega navale di: Genova-Centro, piazzale Kennedy; Genova-Quinto, via Majorana n. 6/*R*; Genova-Sestri, via Cibrario, con le quali hanno chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visti i pareri numeri 15, 16 e 17 espressi in data 24 gennaio 1975 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni della Lega navale italiana di:

Genova-Centro, piazzale Kennedy;

Genova-Quinto, via Majorana n. 6/*R*;

Genova-Sestri, via Cibrario,

sono riconosciute ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Le sezioni di Genova-Centro e Genova-Sestri sono autorizzate a gestire nelle proprie sedi scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata; la sezione di Genova-Quinto è autorizzata a gestire nella propria sede scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*) e *b*) di detto art. 20.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, le sezioni della Lega navale italiana sopraindicate devono trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile, Direzione generale del naviglio, ed a quello dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Devono, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Le sezioni della Lega navale italiana sopracitate sono autorizzate, per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto interministeriale 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 5.

Per la composizione delle commissioni di esame, devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(5070)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1957, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è stata integrata con un membro scelto nel settore del credito;

Vista la deliberazione 26 marzo 1975, n. 175, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un membro scelto nel settore del commercio estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560 e dal decreto interministeriale 29 novembre 1957.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(5361)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bari, approvato con decreto ministeriale 10 luglio 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con deliberazione 16 dicembre 1974, n. 444;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Mannarini dott. Ettore;
2) Salvemini dott. Andrea;
3) Borrelli ing. Enrico;
4) Caizzi rag. Mario;
5) Dentamaro cav. Nicola;
6) Giodice Mario;
7) Pignataro prof. Pasquale.

Membri supplenti:

1) Crudo dott. Antonio;
2) Ferrara cav. Giovanni;
3) Tandoi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5284)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Rettifica del decreto ministeriale 30 giugno 1964, concernente la classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pisa e Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 30 giugno 1964, n. 4292/4450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 31 luglio 1964, su conforme richiesta della amministrazione provinciale di Pisa è stata classificata provinciale la strada « Via di Bonifica del Tiglio » che inizia dalla strada statale n. 439 (del Tiglio) e termina alla strada provinciale « Bientina-Altopascio » dell'estesa di km 1 + 500;

Visto l'atto 11 giugno 1973, n. 54, con il quale l'amministrazione provinciale di Lucca ha chiesto la rettifica del citato decreto ministeriale n. 4292/4450, in quanto il tratto di detta strada, compreso fra il confine con la provincia di Pisa e la strada statale n. 439 a sud di Castelvecchio di Compito, dell'estesa di km 0 + 500, è stato provincializzato in provincia di Pisa, mentre scorre nel territorio di Lucca;

Ritenuto che occorre conseguentemente rettificare il decreto ministeriale in questione attribuendo a ciascuna provincia il tratto stradale scorrente nel proprio territorio;

Decreta:

Il decreto ministeriale di cui alle premesse è rettificato nel senso che la strada riportata al n. 5 del decreto stesso, classificata interamente in provincia di Pisa viene, invece, classificata come segue:

in provincia di Lucca: dalla strada del Tiglio (strada statale n. 439) al confine con la provincia di Pisa, dell'estesa di km 0 + 500;

in provincia di Pisa: dal confine con la provincia di Pisa alla strada provinciale « Bientina-Altopascio », dell'estesa di km 1 + 000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Benzina agevolata per autoambulanze - Modificazione al decreto ministeriale 24 settembre 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la lettera *B*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, che prevede attualmente l'agevolazione fiscale per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, che detta le norme per l'applicazione della predetta agevolazione;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1968, che modifica l'art. 8 del predetto decreto;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 5 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 avanti citato;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 settembre 1964 è sostituito dal seguente:

« La scritturazione dei buoni benzina deve essere eseguita direttamente sulla « Figlia », facendo uso di penna ad inchiostro indelebile, e riprodotta a ricalco sulla « Matrice », oppure apponendo, tanto sulla « Figlia » quanto sulla « Matrice », appositi timbri ad inchiostratura indelebile riproducenti le indicazioni prescritte ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

p. *Il Ministro*: GALLI

(5501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 giugno 1975:

Majmone Iride, notaio residente nel comune di Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Oneto Luigi, notaio residente nel comune di Malfa, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria.

Voltolini Alessandro, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Lavis, stesso distretto.

Mele Giuseppe, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Monselice, stesso distretto.

Coppola Margherita, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Cesarò, distretto notarile di Catania.

Tozzi Giuliana, notaio residente nel comune di Mammola, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Siderno, stesso distretto.

Cutrupia Roberto, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine.

Russo Rocco, notaio residente nel comune di Vipiteno, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Venezia.

Cordaro Gaetano, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Caltanissetta.

Pellegrino Giacomo, notaio residente nel comune di Porto Empedocle, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani.

Sarta Pierfelice, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Sergnano, stesso distretto.

(5482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 30 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	630,45	630,45	630,50	630,45	630,20	630,40	630,40	630,45	630,45	630,45
Dollaro canadese	612 —	612 —	611,70	612 —	611,92	612 —	612,10	612 —	612 —	612 —
Franco svizzero	251,78	251,78	251,55	251,78	251,54	251,75	251,55	251,78	251,78	251,78
Corona danese	115,18	115,18	115,10	115,18	114,97	115,15	115,25	115,18	115,18	115,18
Corona norvegese	127,64	127,64	127,70	127,64	127,46	127,60	127,69	127,64	127,64	127,64
Corona svedese	160,16	160,16	160,35	160,16	159,89	160,15	160,24	160,16	160,16	160,16
Fiorino olandese	258,35	258,35	258,30	258,35	258,22	258,30	258,653	258,35	258,35	258,35
Franco belga	17,881	17,881	17,88	17,881	17,86	17,85	17,87	17,881	17,881	17,88
Franco francese	155,98	155,98	156 —	155,98	155,86	155,95	155,90	155,98	155,98	155,98
Lira sterlina	1382,40	1382,40	1382,75	1382,40	1381,50	1382,50	1382,85	1382,40	1382,40	1382,40
Marco germanico	267,75	267,75	267,60	267,75	267,54	267,70	267,61	267,75	267,75	267,75
Scellino austriaco	37,945	37,945	37,90	37,945	37,90	37,90	37,96	37,945	37,945	37,94
Escudo portoghese	25,81	25,81	25,81	25,81	24,75	25,80	25,81	25,81	25,81	25,81
Peseta spagnola	11,25	11,25	11,24	11,25	11,27	11,25	11,2525	11,25	11,25	11,25
Yen giapponese	2,1345	2,1345	2,14	2,1345	2,13	2,13	2,1392	2,1345	2,1345	2,13

Media dei titoli del 30 giugno 1975

Rendita 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,675
» 5 % (Ricostruzione)	99,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,350
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,075
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	83,725
» 6 % » » 1971-86	84,125
» 6 % » » 1972-87	83,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,900
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,750
» poliennali 7 % 1978	94,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1975

Dollaro USA	630,425
Dollaro canadese	612,05
Franco svizzero	251,665
Corona danese	115,215
Corona norvegese	127,665
Corona svedese	160,20
Fiorino olandese	258,44
Franco belga	17,875
Franco francese	155,94
Lira sterlina	1382,425
Marco germanico	267,68
Scellino austriaco	37,952
Escudo portoghese	25,81
Peseta spagnola	11,251
Yen giapponese	2,134

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 2 marzo 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 3308/74, n. 1/75, n. 13/75, n. 24/75, n. 29/75, n. 34/75, n 43/75, n. 55/75, n. 69/75, n. 75/75, n. 88/75, n. 94/75, n. 115/75, n. 131/75, n. 138/75, n. 149/75, n. 158/75, n. 176/75, n. 196/75, n. 201/75, n 212/75, n 218/75, n 243/75, n. 268/75, n. 275/75, n. 284/75, n. 293/75, n. 310/75, n. 320/75, n. 329/75, n. 339/75, n. 349/75, n. 370/75, n. 382/75, n. 389/75, n. 399/75, n. 412/75, n. 427/75, n 440/75, n. 445/75, n. 454/75, n. 479/75 e n. 500/75.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-1-1975	3-1-1975	4/6-1-1975	7-1-1975	8-1-1975	9-1-1975	10/13 1 1975	14 1 1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10 01-193 10 01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	4.323,27	4.323,27	4 323,27
10.01-B	10 01-510 10 01-590	Frumento duro	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*
10.02	10 02-001 10 02-005	Segala	zero *(e)*	1.549,38 *(e)*	3.415,30 *(e)*	3.415,30 *(e)*	6.539,05 *(e)*	10.279,22 *(e)*	10.279,22 *(e)*	10 279,22 *(e)*
10.03	10 03-100 10.03-900	Orzo	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.04	10 04-100 10 04-900	Avena	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.05-B	10 05-100 10 05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero *(b) (c)*	1.066,24 *(b) (c)*	1.066,24 *(b) (c)*	1.999,20 *(b) (c)*	1.066,24 *(b) (c)*	2.315,74 *(b) (c)*	3.565,24 *(b) (c)*	3.565,24 *(b) (c)*
10.07-A	10 07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10 07-910	Miglio	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.07-C	10 07-950	Sorgo	zero *(b)*	016,26 *(b)*	1.957,55 *(b)*	3.515,26 *(b)*	2.265,76 *(b)*	2.890,51 *(b)*	3.515,26 *(b)*	1 641,01 *(b)*
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	8 538,25	10.562,44	10.562,44	10.562,44	14.494,20	21.916,23	21.916,23	21 916,23
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	15 876,98	18.042,78	20.658,40	20.658,40	25.031,65	30.271,22	30.271,22	30 271,22
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	1.740,97	3 681,86
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	8.671,53	10.862,32	10.862,32	10.862,32	15.110,62	*23.124,08*	*23.124,08*	*23 124,08*

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15-1-1975	16-1-1975	17-1-1975	18/20-1-1975	21-1-1975	22-1-1975	23-1-1975	24-1-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	7.130,48	8.038,45	9.121,35	11.578,70	17.742,90	19.900,37	18.975,74	18.975,74
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	516,46 (*a*) (*d*)	516,46 (*a*) (*d*)	6.672,33 (*a*) (*d*)	6.672,33 (*a*) (*d*)	6.672,33 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	10.279,22 (*e*)	11.487,07 (*e*)	11.487,07 (*e*)	13.486,27 (*e*)	14.560,84 (*e*)	14.560,84 (*e*)	14.560,84 (*e*)	17.026,52 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3.565,24 (*b*) (*c*)	4.406,57 (*b*) (*c*)	4.406,57 (*b*) (*c*)	6.980,54 (*b*) (*c*)	9.337,93 (*b*) (*c*)	11.595,36 (*b*) (*c*)	10.570,77 (*b*) (*c*)	12.728,24 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	1.016,26 (*b*)	1.016,26 (*b*)	1.582,70 (*b*)	2.815,54 (*b*)	4.048,38 (*b*)	8.363,32 (*b*)	10.212,58 (*b*)	12.053,51 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato .	25.839,66	27.114,15	28.630,21	32.070,50	40.700,38	43.724,17	42.424,69	42.424,69
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	30.271,22	31.962,21	31.962,21	34.761,09	36.260,49	36.260,49	36.260,49	39.717,44
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	8.504,93	13.144,74	13.144,74	16.510,06	16.510,06	26.056,24	26.056,24	26.056,24
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	27.364,05	28.738,50	30.371,18	34.086,36	43.407,63	46.672,99	45.273,55	45.273,55

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	25/27-1-1975	28-1-1975	29-1-1975	30-1-1975	31-1-1975	1/3-2-1975	4-2-1975	5-2-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	17.742,90	17.742,90	19.592,16	21.924,56	23.124,08	24.648,47	24.648,47	24.040,38
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	6.672,33 (a) (d)	1.740,97 (a) (d)	6.672,33 (a) (d)	11.895,24 (a) (d)	11.895,24 (a) (d)	12.853,19 (a) (d)	11.353,79 (a) (d)	11.353,79 (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	13.944,42 (e)	14.560,84 (e)	15.793,68 (e)	17.984,47 (e)	19.183,99 (e)	20.100,29 (e)	20.100,29 (e)	20.100,29 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	1.790,95 (b)	1.790,95 (b)	1.191,19 (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (b)	zero (b)	zero (b)	4.314,94 (b)	4.314,94 (b)	5.231,24 (b)	5.831,00 (b)	5.831,00 (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	11.287,15 (b) (c)	11.287,15 (b) (c)	12.111,82 (b) (c)	13.811,14 (b) (c)	13.811,14 (b) (c)	13.811,14 (b) (c)	13.811,14 (b) (c)	13.811,14 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	10.829,00 (b)	10.829,00 (b)	16.401,77 (b)	18.276,02 (b)	18.276,02 (b)	19.192,32 (b)	19.192,32 (b)	19.192,32 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	40.700,38	40.700,38	43.291,01	46.556,37	48.230,70	50.421,49	50.421,49	49.563,50
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	35.402,50	36.260,49	37.984,80	41.058,57	42.732,90	44.065,70	44.065,70	44.065,70
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	26.056,24	18.409,30	26.056,24	34.153,00	34.153,00	35.652,40	33.328,33	33.328,33
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	43.407,63	43.407,63	46.206,51	49.738,43	51.546,04	53.803,47	53.803,47	52.878,84

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	6-2-1975	7-2-1975	8/10-2-1975	11-2-1975	12-2-1975	13-2-1975	14-2-1975	15/17-2-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	21.041,58	21.041,58	19.833,73	19.833,73	19.833,73	13.994,40	13.994,40	13 994,40
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	11.353,79 (*a*) (*d*)	9.546,18 (*a*) (*d*)	9.546,18 (*a*) (*d*)	9.546,18 (*a*) (*d*)	9.546,18 (*a*) (*d*)	7.238,77 (*a*) (*d*)	7.238,77 (*a*) (*d*)	5.256,23 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	20.100,29 (*e*)	18.301,01 (*e*)	17.093,16 (*e*)	15.893,64 (*e*)	15.293,88 (*e*)	13.802,81 (*e*)	13.802,81 (*e*)	13.802,81 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	7.030,52 (*b*)	7.030,52 (*b*)	7.030,52 (*b*)	8.238,37 (*b*)	8.238,37 (*b*)	6.847,26 (*b*)	6.847,26 (*b*)	6 847,26 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	13.811,14 (*b*) (*c*)	13.811,14 (*b*) (*c*)	13.811,14 (*b*) (*c*)	13.811,14 (*b*) (*c*)	13.811,14 (*b*) (*c*)	11.278,82 (*b*) (*c*)	11.278,82 (*b*) (*c*)	11.278,82 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	18.134,41 (*b*)	18.134,41 (*b*)	18.742,50 (*b*)	18.742,50 (*b*)	18.742,50 (*b*)	16.726,64 (*b*)	17.334,73 (*b*)	17 942,82 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	45.365,18	45.365,18	43.674,19	43.674,19	43.674,19	35.502,46	35.502,46	35 502,46
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	44.065,70	41.550,04	39.859,05	38.176,39	37.335,06	35.252,56	35.252,56	35.252,56
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	33.328,33	30.521,12	30.521,12	30.521,12	30.521,12	26.947,55	27.655,60	23 873,78
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	48.338,99	48.338,99	46.514,72	46.514,72	46.514,72	37.693,25	37.693,25	37 693,25

Numero della tarifta	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18/19-2-1975	20-2-1975	21-2-1975	22/24-2-1975	25-2-1975	26-2-1975	27-2-1975	28-2-1975	1/2-3-1975
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . .	14.602,49	19.084,03	20.891,64	20.891,64	20.891,64	21.491,40	23.857,12	25.947,95	28.055,44
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	5.256,23 (*a*) (*d*)	2.582,30 (*a*) (*d*)	6.197,52 (*a*) (*d*)	6.197,52 (*a*) (*d*)	6.197,52 (*a*) (*d*)	6.197,52 (*a*) (*d*)	7.721,91 (*a*) (*d*)	6.530,72 (*a*) (*d*)	7.488,67 (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	13.802,81 (*e*)	16.351,79 (*e*)	18.159,40 (*e*)	18.159,40 (*e*)	19.367,25 (*e*)	19.367,25 (*e*)	20.166,93 (*e*)	22.557,64 (*e*)	25.256,56 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	3.082,10 (*b*)	3.681,86 (*b*)	3.681,86 (*b*)	4.289,95 (*b*)	4.889,71 (*b*)	7.538,65 (*b*)	8.729,84 (*b*)	10.237,57 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	6.847,26 (*b*)	9.004,73 (*b*)	9.004,73 (*b*)	9.004,73 (*b*)	9.604,49 (*b*)	9.604,49 (*b*)	10.379,18 (*b*)	12.761,56 (*b*)	13.677,86 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	11.278,82 (*b*) (*c*)	14.302,61 (*b*) (*c*)	16.526,72 (*b*) (*c*)	18.334,33 (*b*) (*c*)	18.934,09 (*b*) (*c*)	19.533,85 (*b*) (*c*)	20.833,33 (*b*) (*c*)	21.433,09 (*b*) (*c*)	23.390,64 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	16.418,43 (*b*)	18.767,49 (*b*)	18.767,49 (*b*)	19.675,46 (*b*)	21.174,86 (*b*)	21.174,86 (*b*)	24.248,63 (*b*)	25.139,94 (*b*)	26.056,24 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato .	36.352,12	42.624,61	45.156,93	45.156,93	45.156,93	45.998,26	49.313,60	52.237,43	55.236,23
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	35.252,56	38.817,80	41.350,12	41.350,12	43.041,11	43.041,11	44.157,33	47.505,99	51.337,79
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	23.873,78	19.725,44	25.331,53	25.331,53	25.331,53	25.331,53	27.697,25	25.847,99	27.347,39
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	38.609,55	45.381,84	48.114,08	48.114,08	48.114,08	49.022,05	52.603,95	55.761,02	58.893,10

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 416,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 3.748,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L. 833,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 416,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(5128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/31346 del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo successivo, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 44;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a ventinove posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati con le qualifiche sotto indicate appartenenti alle carriere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in possesso dei titoli di studio previsti dal successivo art. 2, lettera *a*):

dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti;

capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina;

interprete traduttore principale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina. Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Ai fini dell'espletamento della seconda prova scritta, le tre buste che la commissione esaminatrice predisporrà per il sorteggio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, conterranno, ciascuna, tre temi vertenti, rispettivamente, sulle materie indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato programma, su cui, a scelta del candidato, si svolgerà la prova stessa.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis, nei giorni 8 e 9 settembre 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esamintarice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale mensile prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo o non di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora

sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 209

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni trentanove:

per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di quaranta anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per compartamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni cinquantacinque, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra con minorazioni ascritte:

alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e categorie equiparate;

e) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851 e categorie equiparate;

f) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO B
(rif. art. 2, lettera *b*) e art. del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) ex combattenti ed assimilati:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del Tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) madri e sorelle dei caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) profughi:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da

zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova* (comune a tutti i candidati):

Scienza delle costruzioni: Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2ª *Prova* (lettera *A*), o *B*) o *C*), a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermature dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Traverse - Pozzi piezometrici - Condotte forzate.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscal-

datori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante.

C) *Definizione e classificazione delle macchine elettriche* - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (con la limitazione, per quanto riguarda la seconda delle prove stesse, agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*) sui quali il candidato ha svolto la prova scritta), nonchè sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto privato, con particolare riguardo ai contratti;

2) nozioni di contabilità di Stato;

3) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

4) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi» della carriera direttiva.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in ingegneria, specializzazione . . conseguito presso l'Università di . in data . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. . ., addì . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio.

(5450)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1975, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 maggio 1975 il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 45 Finanze, foglio n. 46, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974.

(4998)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 231, con il quale si procedeva, relativamente alla carriera ausiliaria degli addetti tecnici dell'Istituto predetto, all'inquadramento di cui all'art. 64 della citata legge n. 519 del 1973;

Accertato che nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili cinquantotto posti;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti;

Considerato che nel ruolo di che trattasi trentacinque posti sono stati recati in aumento ai sensi della citata legge n. 519/1973 e che pertanto dodici posti devono essere riservati ai sensi del suddetto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970;

Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 8 dell'11 ottobre 1974 del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di addetto tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti venti posti sono ripartiti come segue:

a) sei posti ai servizi amministrativi e del personale e alla biblioteca, dei quali tre riservati al personale dell'Istituto superiore di sanità in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) due posti ai servizi amministrativi e del personale, di cui uno riservato ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

c) due posti ai laboratori di veterinaria, di cui uno riservato ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

d) dieci posti agli attuali dieci laboratori dell'Istituto superiore di sanità, in ragione di un posto per laboratorio, di cui sette riservati ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

I posti non assegnati ai sensi del ripetuto art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, saranno conferiti ai candidati esterni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Compimento degli studi elementari (5ª elementare).

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a vista medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Patente di guida « D » per coloro che intendano concorrere per i posti di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 1.

F) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 30:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra,

invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al Direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione 2ª dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) per quale o per quali gruppi di posti tra quelli indicati nel precedente art. 1 intendano concorrere;

2) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

3) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

I candidati che intendano concorrere per i posti di cui alla lettera b) del precedente art. 1 dovranno indicare altresì il possesso della patente di guida richiesta.

I candidati che intendano concorrere per i posti riservati ai sensi del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice potrà assegnare fino ad un massimo di cinque punti per ciascun candidato.

La commissione stessa potrà fissare un punteggio minimo da riportare nei titoli di merito per l'ammissione dei candidati a sostenere le prove d'esame.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 5.

L'esame consisterà in una prova di scrittura sotto dettato, una prova pratica ed un colloquio.

La prova pratica verterà sui seguenti argomenti:

per i posti di cui alla lettera a) del precedente art. 1: ricezione e distribuzione di merci;

per i posti di cui alla lettera b) del precedente art. 1: conduzione di autoveicoli e conoscenza delle loro parti meccaniche;

per i posti di cui alla lettera c) del precedente art. 1: contenzione, pulizia ed alimentazione di animali di piccola, media e grossa taglia. Pulizia degli ambienti e delle stalle;

per i posti di cui alla lettera d) del precedente art. 1: descrizione, montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici da laboratorio.

Il colloquio, per tutti i posti messi a concorso, verterà su: cultura generale e gli argomenti formanti oggetto della prova pratica.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova di scrittura sotto dettato.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova di scrittura sotto dettato, nella prova pratica e nel colloquio costituirà per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale saranno formate le graduatorie di merito.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La prova di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, il giorno 15 dicembre 1975, alle ore 9.

Le prove pratiche avranno luogo presso l'Istituto medesimo, nei seguenti giorni:

9 febbraio 1976, ore 9: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a B;

10 febbraio 1976, ore 9: per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da C a D;

11 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* E *a* I;

12 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* L *a* M;

13 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* N *a* O;

14 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* P *a* R;

16 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* S *a* T;

17 *febbraio* 1976, *ore* 9: *per i candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da* U *a* Z.

I candidati ai quali non sia stata data alcuna comunicazione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di scrittura sotto dettato nella sede e nel giorno indicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nei giorni suindicati.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), saranno tenuti a presentare per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti previsti dall'art. 1) e quella unica dei vincitori del concorso (formata secondo l'ordine dei punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente vincitore) saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla divisione 2ª dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti rilasciati su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile salvo che non l'abbiano già presentato per i fini previsti dall'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad addetto tecnico nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1975
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 83

(5080)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 13 maggio 1975 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di ausiliario;

Vista la tabella *A1*, annessa al *predetto regolamento*, che stabilisce il contigente dei posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 *della legge* 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, *alla data di scadenza del termine stabilito per la* presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2 anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il *godimento dei diritti politici e non* essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

II) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

III) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra e civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per cause di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I *benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età* eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina o dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le *precise generalità ed il domicilio;*

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riservà, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

scrittura sotto dettato.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 26, presso la stazione sperimentale.

La prova scritta avrà luogo a Milano il giorno 9 settembre 1975 *con inizio alle ore* 9 *presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nel giorno sopra indicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita della somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dall'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno 6 mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 31 maggio 1975

Il presidente: GILBERTI

(5079)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1975, n. **21.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto per la storia della Umbria dal Risorgimento alla Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 16 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, è approvato lo statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 10 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 6 marzo 1975 (atto n. 1437) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 9 aprile 1975.

(4164)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1975, **n. 22.**

Provvidenze a favore di cooperative di produzione e lavoro e di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 20, primo comma, dello statuto regionale ed in conformità agli obiettivi della programmazione regionale la Regione contribuisce, nella misura e nei modi stabiliti dalla presente legge, al potenziamento ed allo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro e di trasporto.

Art. 2.

Destinatari delle provvidenze

Destinatari delle provvidenze sono le cooperative di produzione e lavoro e quelle di trasporto iscritte nel registro delle società e nello schedario generale della cooperazione nonché i consorzi tra le medesime.

Art. 3.

Tipo di provvidenza e settori d'intervento

Le provvidenze, cui possono accedere i soggetti di cui al precedente articolo, sono costituite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per:

a) costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;

b) acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi;

c) formazione scorte.

Art. 4.

Misura delle provvidenze

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato in misura tale che a carico del soggetto richiedente il mutuo rimanga un tasso del 6 per cento.

Art. 5.

Fido massimo concedibile e durata del finanziamento

L'ammontare massimo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente, con il beneficio delle provvidenze regionali, per ciascuno degli interventi previsti all'art. 3, e la durata dell'ammortamento sono i seguenti:

1) per gli interventi di cui alla lettera *a*) lire 100 milioni per la durata di 10 anni;

2) per gli interventi di cui alla lettera *b*) lire 300 milioni per la durata di 6 anni;

3) per gli interventi di cui alla lettera *c*) lire 60 milioni per la durata di 4 anni.

Art. 6.

Non cumulabilità dei finanziamenti

Qualora per gli interventi richiesti si siano ottenute altre provvidenze, previste da leggi nazionali o regionali, la domanda non potrà essere accolta.

Art. 7.

Convenzioni con gli istituti di credito

Ai fini del concorso regionale sul pagamento degli interessi la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:

a) la misura del tasso d'interesse;

b) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari;

c) le modalità per l'erogazione agli istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

Ai sensi dell'art. 13, terzo comma, dello statuto regionale è affidato alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria il compito di procedere alla raccolta ed alla istruttoria delle domande.

Art. 9

Presentazione delle domande

Le domande, indirizzate al presidente della giunta regionale, dovranno essere trasmesse alla società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) iscrizione allo schedario generale della cooperazione;

b) computo metrico estimativo delle opere da eseguire se trattasi di costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti;

c) fatture, offerte preventivi, se trattasi di acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi e di formazione di scorte.

d) relazione tecnico-finanziaria dalla quale risulti con chiarezza la situazione economica patrimoniale dell'impresa e la sua capacità di restituzione del prestito entro i termini convenuti;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino elencati i contributi e i finanziamenti già accordati per la stessa iniziativa.

Il finanziamento può anche riguardare spese effettuate un anno prima dell'entrata in vigore della legge e purché la domanda venga prodotta entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

In tal caso, oltre alla documentazione di cui ai punti *a*), *d*), *e*) del presente articolo, dovranno presentarsi anche i seguenti documenti: fatture e consuntivi finali quietanziati.

Art. 10.
Concessioni delle provvidenze

Sulle domande istruite ai sensi del precedente art. 8, decide la giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente, tenendo in particolare considerazione le richieste concernenti iniziative suscettibili di determinare favorevoli riflessi sull'occupazione.

Le provvidenze vengono concesse ai beneficiari con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 11.
Revoca delle provvidenze

Qualora le provvidenze vengano utilizzate per finalità non corrispondenti a quelle indicate dalla presente legge potranno, previa contestazione, essere revocate dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 12.
Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975, i seguenti limiti di impegno:

di L. 15.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera *a*);
di L. 50.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera *b*);
di L. 35.000.000 per gli interventi di cui all'art. 3 lettera *c*).

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così ripartite:

L. 100.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1978;
L. 65.000.000 per gli esercizi dal 1979 al 1980;
L. 15.000.000 per gli esercizi dal 1981 al 1984.

All'onere di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1975 sarà fatto fronte con le seguenti variazioni al relativo bilancio di previsione:

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 4591 - di nuova istituzione denominato. — Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui richiesti dalle cooperative di produzione e lavoro e dalle cooperative di trasporto per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti	L. 15.000.000
Cap. 4592 - di nuova istituzione denominato. — Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui richiesti dalle cooperative di produzione e lavoro e dalle cooperative di trasporto per l'acquisto e ammodernamento di macchinari, attrezzature e automezzi . .	» 50.000.000
Cap. 4593 - di nuova istituzione denominato. — Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui richiesti dalle cooperative di produzione e lavoro e dalle cooperative di trasporto per la formazione di scorte .	» 35.000.000
Totale . .	L. 100.000.000

In diminuzione:

Cap. 4680. — Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 marzo 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 ottobre 1974 (atto n. 1259) e riapprovata integralmente, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, in data 6 marzo 1975 (atto n. 1435). Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dalla succitata norma costituzionale (quindici giorni dal 10 marzo 1975).

(4165)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 23.
Integrazione finanziaria degli interventi a favore degli operatori agricoli e delle imprese artigiane previsti dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Interventi a favore dell'agricoltura

Per l'esecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti per la conduzione delle aziende agricole, è autorizzata per l'anno 1974 l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 2.
Interventi a favore delle imprese artigiane

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 28 agosto 1973, n. 34, è autorizzata per l'anno 1974, l'ulteriore spesa di:

lire 100 milioni, quale contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori artigiani e per l'acquisizione delle relative aree di insediamento, dei macchinari e delle attrezzature (art. 2, lettera *a*);

lire 200 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito d'esercizio effettuate dalle imprese artigiane (art. 2, lettera *b*);

lire 15 milioni, per le spese previste dall'art. 12 della stessa legge regionale quale rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese ed oneri per l'esercizio della delega in materia di provvidenze a favore delle imprese artigiane.

Art. 3.
Tasso di interesse a carico dei beneficiari

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30 e 28 agosto 1973, n. 34, come integrate dalla presente legge, è quello stabilito con i decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri competenti per le rispettive materie, emanati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto tasso si applica per i prestiti perfezionati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

All'onore complessivo di lire 615 milioni si farà fronte mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 200 del bilancio dell'esercizio 1974.

A tal fine, sono disposte le seguenti variazioni al predetto bilancio:

PARTE II - USCITA

In aumento:

Cap. 1160	L. 300.000.000
Cap. 4570	» 100.000.000
Cap. 2920	» 200.000.000
Cap. 2940	» 15.000.000
Totale . . .	L. 615.000.000

In diminuzione:

Cap. 200	L. 615.000.000

Per l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1975 (atto n. 1444) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 aprile 1975.

All'onere suddetto si farà fronte mediante prelievo dallo stanziamento del cap. 4680 « Fondi per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1975 (atto n. 1445) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 aprile 1975.

(4166)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **24**.

Finanziamento annuale all'ente di sviluppo nell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **18** *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa del riordinamento e del finanziamento, con legge dello Stato, degli enti di sviluppo in agricoltura, la regione Umbria contribuisce alle spese dell'ente di sviluppo nell'Umbria, per assicurare la continuità dei compiti e delle attività previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

Art. 2.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione, il consiglio regionale determina, ogni anno, il contributo di cui al precedente art. 1 a favore dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

Il bilancio dell'ente di sviluppo deve essere allegato a quello regionale corredato della relazione dell'organo deliberante e del collegio sindacale. Al conto consuntivo della Regione deve essere allegato il rendiconto dell'ente di sviluppo per il corrispondente esercizio finanziario.

Art. 3.

L'ente di sviluppo nell'Umbria è tenuto, in relazione a quanto disposto al precedente art. 2, a presentare alla giunta regionale il bilancio preventivo entro il 15 settembre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

Art. 4.

L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 2 e delle somme comunque assegnate all'ente di sviluppo nell'Umbria per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzione di opere, per delega della Regione o a questa pervenute per delega dallo Stato, è deliberata dalla giunta regionale, la quale potrà altresì stabilire di versare la somma del contributo annuale in due rate semestrali.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 2.200 milioni da imputare al cap. 3510 del bilancio dello stesso esercizio.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **25**.

Concessione di contributo al comune di Terni per il programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse regionale, per attività culturali e sportive ed al comune di Perugia per la realizzazione del palazzo dei congressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 300 milioni per la concessione al comune di Terni di un contributo di pari importo, quale concorso sugli oneri finanziari per il « programma riguardante la realizzazione di strutture di interesse sociale, per attività culturali e sportive ».

Art. 2.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire 100 milioni per la concessione a favore del comune di Perugia, di un contributo di pari importo sugli oneri finanziari necessari per la realizzazione del palazzo dei congressi.

Art. 3.

L'erogazione dei suddetti contributi ai comuni beneficiari sarà disposta dalla giunta regionale a richiesta degli stessi sulla base delle deliberazioni con le quali vengono approvati gli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

La giunta regionale procederà alla revoca dei suddetti contributi qualora essi vengano destinati per finalità diverse da quelle previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e, comunque, ad un tasso non superiore al 13 per cento, un mutuo di nette lire 400 milioni da estinguere in un periodo massimo di trenta anni.

L'onere derivante alla Regione per l'ammortamento del mutuo, determinato in lire 57 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 2004, sarà imputato al cap. 4710 « Rate ammortamento di mutui passivi » dei bilanci degli esercizi 1975 e seguenti.

La giunta è, altresì, autorizzata a richiedere, qualora necessario, al proprio tesoriere o ad altri istituti di credito, la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

L'onere derivante alla Regione, calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento, sul valore capitale residuo del mutuo, è stabilito in lire 1.200.000 per l'anno 1975 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi, e graverà sui bilanci dal 1975 al 2004 cón imputazione al cap. 4720. — Spesa per fidejussioni a garanzia dell'ammortamento di mutui passivi.

Alla spesa complessiva di L. 58.200.000 relativa all'anno in corso sarà fatto fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 4680 del bilancio dell'esercizio 1975.

Il netto ricavo del mutuo sarà versato alla tesoreria ed imputato al cap. 90. — Mutui, della parte entrata del bilancio regionale di competenza.

La corrispondente spesa sarà imputata al cap. 4440 di nuova istituzione, denominato: « Contributi al comune di Terni sulla spesa per la realizzazione di strutture di interesse sociale, per attività culturali e sportive, ed al comune di Perugia sulla spesa per la realizzazione del palazzo dei congressi » del bilancio medesimo.

Le rate di ammortamento del mutuo e l'onere per la prestazione della fidejussione saranno specificamente vincolati in bilancio a favore, rispettivamente dell'istituto mutuante e dell'istituto fidejussore.

La giunta regionale è autorizzata ad applicare ai residui derivanti dalle assegnazioni di entrate e di spese di cui alla presente legge le norme dell'art. 7 della legge dello Stato 9 dicembre 1928, n. 2783, con l'obbligo di comunicare le relative deliberazioni al consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 aprile 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 marzo 1975 (atto n. 1446) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 26 aprile 1975.

(4167)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 34.

Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene con la presente legge per consentire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per iniziative dirette:

a) alla costruzione ed al riattamento di strade silvo-pastorali;

b) al miglioramento fondiario dei pascoli montani ivi compresi la costruzione ed il riattamento dei fabbricati al servizio dei pascoli stessi;

c) al rimboschimento volontario e al miglioramento dei boschi esistenti.

Il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Ai benefici di cui al precedente art. 2 sono ammesse con preferenza le opere al servizio di una pluralità di utenti.

Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati, comuni, enti pubblici, cooperative, comunioni familiari.

La concessione stessa comporta, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 4.

Le domande rivolte ad ottenere i contributi sono dirette al presidente della giunta regionale tramite le comunità montane competenti per territorio, che ne accertano la rispondenza ai piani urbanistici comunali ed al piano generale di sviluppo e le trasmettono all'ispettorato ripartimentale delle foreste, con parere motivato, entro trenta giorni dal ricevimento, proponendo, se del caso, un ordine di priorità nell'accoglimento delle stesse.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste provvede all'istruttoria delle domande in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, consultando, fino a quando non saranno operanti i piani di sviluppo delle comunità montane, per le opere aventi rilievo idraulico, urbanistico, ecologico e paesaggistico, la commissione di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale ed erogati dal presidente della stessa con proprio decreto, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi comunque concessi in applicazione di leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Per i fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » — Partita « Interventi per opere di miglioramento fondiario nelle zone di montagna » — e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 6410 denominato « Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani », con lo stanziamento di lire 400 milioni.

Al bilancio di previsione 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap, 7250 - Partita. — Interventi per opere di miglioramento fondiario nelle zone di montagna L. 400.000.000

In aumento:

Cap. 6410. — Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani . . L. 400.000.000

Per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1979, la spesa farà carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, concernente il funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, in deroga all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, provvede alla ripartizione fra le comunità montane del residuo 20 per cento dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il quadriennio 1972-75, applicando i rapporti proporzionali risultanti dall'avvenuta ripartizione dell'80 per cento di cui al primo comma dell'articolo stesso.

Art. 2.

L'applicazione dei criteri di ripartizione di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, è effettuata con riferimento ai dati ufficiali per comune, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunti dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui allo art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed art. 13 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, nonchè i programmi annuali di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, predisposti dalle comunità montane.

Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di opere ed interventi e dei programmi annuali, il presidente della giunta regionale provvede a mettere a disposizione di ciascuna comunità montana l'intera quota ad essa attribuita.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 36.

Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La coltivazione dei giacimenti di cava e torbiera, in attesa della legge quadro nazionale, si esercita secondo le modalità stabilite da apposita autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del piano regionale delle attività estrattive che avrà il seguente contenuto:

a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;

b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna, effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonchè con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalità delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile od opportuno, soluzioni alternative;

c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;

d) delimitazione delle aree, tra quelle individuate alla lettera *b*), in cui si può soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di queste sufficienti a coprire la percentuale del fabbisogno stesso assegnata a ciascuna area;

e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni all'interno delle aree delimitate giusta il precedente punto *d*) e per le modalità di coltivazione dei giacimenti di cava e torbiera. Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell'ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine economico e produttivo.

Art. 2.

La giunta regionale predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema preliminare del piano regionale delle attività estrattive.

Tale schema è inviato ai comuni nel cui territorio ricadono le aree di cui al punto *d*) del precedente articolo.

Entro trenta giorni dal ricevimento dello schema i consigli comunali interessati devono esprimere i loro pareri.

Lo schema è inviato altresì agli enti ed organi di cui al primo comma dell'art. 5, i quali debbono esprimere il loro parere nei termini e nelle modalità previste nello stesso articolo.

Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti, è successivamente sottoposto all'esame di una conferenza regionale convocata secondo le modalità stabilite dall'art. 35 dello statuto regionale perchè esprima le proprie osservazioni.

La giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari adotta il piano e lo trasmette al consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il piano regionale delle attività estrattive ha durata decennale.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano delle attività estrattive, i comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici.

Eventuali varianti al piano possono essere apportate con deliberazione del consiglio regionale secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

La giunta regionale in casi di gravi calamità naturali può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattiva e ciò anche in deroga alle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

La domanda per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione prevista dall'art. 1 è rivolta alla giunta regionale e deve essere presentata al comune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il giacimento.

Alla domanda, contenente il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una planimetria recante il perimetro dell'area richiesta per la coltivazione;

b) ogni elemento ritenuto utile all'accertamento della sussistenza nel richiedente dell'idoneità tecnica ed economica in relazione al tipo e all'entità dei lavori da intraprendere;

c) una relazione sull'aspetto geomorfologico, idrogeologico e paesaggistico del luogo di intervento, corredata da planimetrie quotate a scala opportuna, da documentazione fotografica e da ogni altro elemento atto ad illustrare lo stato del luogo prima della coltivazione;

d) un piano di estrazione per lotti, corredato da adeguate planimetrie quotate e sezioni illustranti le progressive fasi di escavazione con l'indicazione dei tipi di materiale da estrarre e del loro presumibile volume complessivo, dei macchinari che

si intendono impiegare, dei metodi e della durata dei lavori, degli investimenti programmatici e dell'impiego di manodopera previsto;

e) un piano di sistemazione ambientale, da attuare in via normale coordinatamente ai lavori di estrazione, che preveda il modellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, la piantumazione e la regolazione del deflusso delle acque o di ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle caratteristiche della zona. Tale piano dovrà essere corredato da ogni elemento utile e comunque da planimetrie quotate e sezioni in opportuna scala idonee ad individuare nelle linee essenziali l'aspetto che il luogo verrà ad assumere in conseguenza della attività di coltivazione.

Art. 4.

Della presentazione della domanda sarà data, entro otto giorni, a cura del sindaco del comune o dei comuni che la hanno ricevuta, notizia alla giunta regionale e al pubblico con avviso affisso all'albo pretorio.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati di cui ai punti *a*), *c*), *e*) del precedente articolo e di presentare osservazioni ed opposizioni.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il sindaco o i sindaci trasmetteranno la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni ed opposizioni alla giunta regionale, corredati del parere espresso in merito dal consiglio comunale.

Art. 5.

L'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organismi comprensoriali, allorchè saranno istituiti con legge regionale, la comunità montana, il magistrato alle acque o il magistrato per il Po, il distretto minerario, le soprintendenze alle antichità e ai monumenti competenti per territorio. I predetti enti ed organi debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, restando inteso che la mancata espressione del parere nel termine di cui sopra equivale a consenso.

Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo paesaggistico, il soprintendente ai monumenti esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di novanta giorni stabilito dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il provvedimento di autorizzazione stabilirà il piano e i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi statali.

Con il provvedimento di autorizzazione, possono altresì imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.

L'autorizzazione va comunicata al sindaco del comune o dei comuni interessati e agli enti ed organi di cui al primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione è strettamente personale e trasferibile solo previo nulla-osta della giunta regionale.

Il rilascio dell'autorizzazione si configura quale unico titolo necessario per la coltivazione del giacimento di cava e torbiera.

Art. 6.

Chiunque intraprenda la coltivazione senza la prescritta autorizzazione, non si attenga alle prescrizioni in essa contenute o violi le norme della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 24 milioni.

La sanzione è comminata con decreto del presidente della giunta regionale, il quale, nella determinazione del relativo ammontare, terrà conto di eventuali recidive e di ogni altra utile circostanza.

Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si rinvia alla normativa contenuta al cap. IV della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3.

Nel caso di coltivazione intrapresa senza autorizzazione il presidente della giunta regionale può, altresì, diffidare l'imprenditore ad effettuare, entro un dato termine, la sistemazione ambientale dell'area coltivata, provvedendo all'esecuzione diretta ove il termine sia trascorso inutilmente, con addebito delle spese all'imprenditore.

Art. 7.

La giunta regionale può pronunciare, previa contestazione dei motivi e diffida in termine non inferiore a novanta giorni, la decadenza dell'autorizzazione per grave o reiterata inosservanza delle prescrizioni in essa contenute e delle disposizioni della presente legge.

Nel caso in cui l'interessato non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia alla cava e torbiera adeguato sviluppo secondo il piano contenuto nell'autorizzazione, la giunta prefigge un termine per l'inizio, la ripresa e l'intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale, l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta.

L'autorizzazione può essere revocata dalla giunta regionale, sentito il parere del comune interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la giunta medesima determina la misura della indennità dovuta al titolare dell'autorizzazione tenuto conto del valore degli impianti.

Art. 8.

Nei casi di decadenza previsti all'articolo precedente, qualora l'imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Qualora l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la giunta regionale fissa un termine, non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.

All'avente diritto è corrisposto, da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all'avente diritto a termine del comma precedente.

Art. 9.

Contro i provvedimenti della giunta regionale, che pronuncino la decadenza o che neghino o revochino l'autorizzazione, è ammesso ricorso nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Quando, all'interno delle aree di cui al punto *d*) dell'art. 1 della presente legge, il proprietario non intraprenda la coltivazione del giacimento o della cava e torbiera e per essa sia presentata da terzi domanda di concessione, la giunta regionale può procedere secondo quanto stabilito al secondo comma dell'art. 8 e all'art. 11.

In tal caso la determinazione delle indennità spettanti al proprietario, conduttore, fittavolo, mezzadro e colono è effettuata sulla base dei criteri stabiliti agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11.

La giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta il giacimento o la cava e torbiera entrati nel patrimonio indisponibile della Regione.

Alla domanda intesa ad ottenere la concessione, rivolta alla giunta regionale, si applicano le norme contenute nell'art. 3, primo comma, e secondo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), e nell'art. 4 della presente legge.

Tornano applicabili ai giacimenti di cave e torbiere le norme contenute nei capitoli I, II, III, IV del titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto compatibili con la materia specifica.

Art. 12.

Il sindaco o i sindaci dei comuni nel cui territorio è ubicata la cava e torbiera sono tenuti ad informare tempestivamente la giunta regionale nel caso di coltivazione inadeguata o non conforme all'autorizzazione, fermi restando i normali compiti di vigilanza della giunta regionale e del distretto minerario.

Art. 13.

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera comune occorrente per l'utile coltivazione, nelle fasi di estrazione e di sistemazione di cave e torbiere, sono costituiti consorzi volontari od obbligatori.

Copia dell'atto costitutivo del consorzio volontario deve essere trasmesso, entro trenta giorni, alla giunta regionale.
Alla costituzione del consorzio obbligatorio provvede la giunta regionale.

Art. 14.

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano state eseguite, la giunta regionale nomina un commissario, il quale assume l'amministrazione e la rappresentanza del consorzio e provvede all'esecuzione diretta delle opere stesse, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati.

Art. 15.

Gli imprenditori di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e a fornire altresì le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.
Debbono inoltre mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 16.

Per le coltivazioni in atto si applica la procedura prevista agli articoli 4 e 5 e l'imprenditore, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 3.
L'autorizzazione concessa a norma del comma precedente sarà soggetta a verifica ad approvazione avvenuta del piano regionale delle attività estrattive.
In caso di mancata presentazione della domanda l'attività estrattiva deve cessare.
Qualora l'autorizzazione richiesta venga denegata, l'attività estrattiva deve ugualmente cessare entro i termini e secondo le modalità stabiliti nel provvedimento di diniego.

Art. 17.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e concessione sono a carico del richiedente e vengono autorizzate con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 18.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per l'apertura di nuove cave e torbiere anche in aree eventualmente previste a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani di sviluppo economico e di assetto del territorio di altri enti territoriali a dimensione sovracomunale, salvo i casi di provata necessità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 37.
Bollettino ufficiale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTENUTI E PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE DEL B.U.R.

Art. 1.

La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione è effettuata, a cura della segreteria della giunta regionale giusto il disposto dell'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, con frequenza settimanale, salva una maggiore frequenza quando si tratti di casi di urgenza.

Art. 2.

Il Bollettino ufficiale della Regione si suddivide nelle parti seguenti:

1. *Parte prima*:

Sono in essa pubblicate tutte le leggi ed i regolamenti regionali.

2. *Parte seconda*, suddivisa, a sua volta, in due sezioni:

a) Sezione prima:

Sono in essa pubblicati, integralmente, in sunto od anche per semplici indicazioni sommarie, tutti i decreti ed ordinanze del presidente della giunta regionale o dei suoi delegati, nonchè i decreti ed ordinanze adottate dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

b) Sezione seconda:

Sono in essa pubblicate le deliberazioni del consiglio regionale e della giunta regionale la cui pubblicazione è disposta da leggi regionali o dagli stessi organi che le hanno adottate.

3. *Parte terza*:

Sono in essa pubblicati gli annunci, avvisi e bandi di concorso, la cui pubblicazione nel B.U.R. è prevista dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione, nonchè quelli, la cui pubblicazione è liberamente richiesta dagli interessati.

In appositi distinti supplementi con frequenza trimestrale vengono pubblicati:

a) il repertorio delle deliberazioni divenute esecutive dalla giunta regionale con l'indicazione per ognuna di esse del numero d'ordine, della data di adozione e dell'oggetto;

b) le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per riesame, emesse dal comitato regionale e dalle sezioni provinciali di controllo;

c) le graduatorie dei concorsi, le assunzioni, le variazioni di qualifica, i trasferimenti, gli incarichi, i comandi e le cessazioni dal servizio relativi al personale dipendente dalla Regione.

Art. 3.

La pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nei Bollettini ufficiali dei Ministeri.

Art. 4.

Il prezzo di abbonamento e di vendita del Bollettino ufficiale della Regione, come pure le tariffe per le inserzioni, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Titolo II

COMMENTARIO DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO E DELLA GIURISPRUDENZA DI INTERESSE REGIONALE

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un commentario delle decisioni del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nonchè della giurisprudenza di interesse regionale.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente art. 5 la giunta regionale nomina, con cadenza biennale:

a) un consiglio di direzione, con funzioni di indirizzo programmatico, composto di rappresentanti del consiglio e della giunta regionale, degli organi regionali di controllo e degli enti locali, assicurando la presenza delle diverse forze politiche;

b) un comitato di redazione, con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo, formato da sette membri scelti fra funzionari ed esperti nelle discipline amministrative.

Art. 7.

Chiunque vi abbia interesse può chiedere ed ottenere copia degli atti amministrativi adottati dagli organi della Regione.

Al rilascio di copia degli atti adottati dal presidente della giunta regionale o dai suoi delegati, e dalla giunta regionale o dai funzionari da essa delegati, provvede la segreteria della giunta regionale.

Al rilascio di copia degli atti adottati dal consiglio regionale, dal suo presidente e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, provvede la segreteria generale del consiglio regionale.

Le modalità per il rilascio delle copie degli atti amministrativi degli organi regionali sono stabilite con deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale a seconda se trattasi di atti emessi da organi della giunta o del consiglio.

Art. 8.

Gli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del commentario fanno carico per l'anno 1975 sul cap. 1050 del bilancio di spesa della Regione dell'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 aprile 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1975, n. 38.
Interventi finanziari per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire allo sfasamento temporale fra l'assegnazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e l'effettivo versamento alla Regione della quota di spettanza ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la giunta regionale è autorizzata a deliberare speciali aperture di credito con le aziende partecipanti alla tesoreria regionale, o con altre aziende di credito, alle seguenti condizioni:

a) l'ammontare del credito utilizzabile mensilmente non potrà eccedere un dodicesimo della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e non potrà comunque superare nell'anno i quattro dodicesimi della stessa quota;

b) il tasso di interesse dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato e comunque non potrà eccedere di 4 punti il tasso ufficiale di sconto;

c) il rimborso delle somme utilizzate avverrà in concomitanza con l'effettiva acquisizione da parte della Regione della somma di spettanza sul fondo nazionale ospedaliero.

Art. 2.

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo precedente, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito prescelte.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sulla quota regionale del fondo nazionale ospedaliero.

Art. 4.

All'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, viene aggiunta la seguente voce:

« *f*) spese per interessi e per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ».

Al primo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 8 viene aggiunto:

« interventi di cui alla lettera *f*) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 17 aprile 1975

TOMELLERI

(3676)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751750)